



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Marco Mancini ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nella causa N. 1088/2014 R.G. promossa da:

SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP. con il patrocinio dell'avv. GALASSO ANTONIO e GRANATO LUIGI, con elezione di domicilio in VIA MUGIASCA, 4 COMO giusta delega in atti;

OPPONENTE

contro:

CISAL S.I.N.A.L.V., con il patrocinio degli avv. CAVAIUOLO ANTONELLA, con elezione di domicilio in VIA VOLTA, 12 MILANO giusta delega in atti

OPPOSTA

OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione

CONCLUSIONI

All'udienza del 07/07/2015 le parti precisavano le conclusioni come a verbale di udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione presentato avverso il decreto ex art. 28 Stat. Lav. emesso dal Giudice del lavoro di questo Tribunale la SICURITALIA SERVIZI FIDUCIARI SOC. COOP. conveniva in giudizio il sindacato CISAL S.I.N.A.L.V.. Con il decreto gravato il Giudice, ritenendosi competente per territorio, aveva dichiarato l'antisindacalità delle condotte tenute dalla odierna ricorrente, con riguardo al rifiuto di trattenere i contributi sindacali dalle buste paga dei propri lavoratori iscritti alla CISAL SINALV e di versarli a quest'ultima, ordinando pertanto alla società datrice di lavoro di provvedere a trattenere detti contributi e versarli al Sindacato dalla data del marzo 2014, con condanna alla pubblicazione del provvedimento nella bacheca aziendale per giorni 30. Dolendosi dell'accoglimento delle domande avanzate dal Sindacato ricorrente nella fase sommaria, la società formulava tre motivi di censura lamentando l'erroneità del decisione del giudice in punto di competenza per territorio, di legittimazione attiva e di sussistenza del comportamento antisindacale. Nel costituirsi in giudizio, resisteva la CISAL SINALV, chiedendo il rigetto della opposizione e la conferma del decreto opposto.

Reputa il Tribunale che tutti i motivi su cui si fonda l'opposizione siano infondati e che il decreto opposto debba trovare integrale conferma.

Con riguardo al primo motivo, relativo all'eccezione incompetenza territoriale di questo Tribunale, il ricorrente sostiene che il luogo di commissione del comportamento denunciato rilevante ai fini della competenza territoriale ex art 28 stat lav (Cass n 8938/11) sarebbe individuabile nell'ufficio amministrativo sito in Milano ove la società ricorrente si occupa dell'elaborazione dei cedolini paga.

La censura è infondata.

Infatti, è assolutamente condivisibile l'orientamento del primo giudice laddove ha affermato che condotta antisindacale viene integrata al momento dell'elaborazione delle buste paga (quando SICURITALIA non effettua detta trattenuta), che - secondo le dichiarazioni dell'informatore Corti, è Como (*"nella sede di Como viene prodotto il cedolino"*). Peraltro, tale circostanza è confermata dal fatto che il server del fax dell'ufficio paghe sia situato Como (v. documentazione prodotta dalla parte ricorrente all'udienza del 21/10/2014 e le dichiarazioni dell'informatore Corti). Non si hanno riscontri dell'esistenza di un ufficio "amministrativo" a Milano e delle sue incombenze. Pertanto, va ribadita la competenza territoriale di questo Tribunale.

Parimenti infondata è la seconda censura relativa alla riconosciuta legittimazione attiva del sindacato. La società ricorrente sostiene che il sindacato sarebbe privo di legittimazione in quanto quest'ultimo opererebbe in 9 province e non risulterebbe firmatario di CCNL.

Come è noto, la Corte di legittimità (v. Cass. 16787/2011) ha avuto modo di affermare che "in tema di

repressione della condotta antisindacale, ai fini della legittimazione a promuovere l'azione prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, per "associazioni sindacali nazionali" devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali".

Dottrina e giurisprudenza (ex multis, Cass. 5209/2010, Cass. 13240/2009 e Cass. 29257/2008), hanno evidenziato che non deve confondersi la legittimazione ai fini dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori, con i requisiti richiesti dall'art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo.

L'art. 19, al suo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purché applicati in azienda). L'art. 28 non prevede, invece, analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede solo che l'associazione sia nazionale.

Il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e non è sufficiente una dimensione nazionale statica, meramente strutturale, ma è necessaria anche un'azione diffusa in tale ambito.

Tuttavia azione a livello nazionale non significa necessariamente stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo livello sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell'attività sindacale, ma è possibile che presentino questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali.

Nella fattispecie, l'OS ha dimostrato mediante produzione di copiosa documentazione sia nella fase sommaria sia nel presente giudizio (relativa a vertenze di lavoro, scambi di corrispondenza, verbali di riunioni presso le Direzioni del Lavoro, istanze presso le Prefetture, verbali di accordi aziendali e territoriali, contratti collettivi integrativi provinciali, scioperi), di avere svolto attività sindacale in Lombardia, Campania, Sicilia, Lazio, Calabria, Piemonte, Veneto, Lazio e Puglia, Umbria, Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia Romagna. Del resto, l'O.S. ricorrente risulta inoltre aderire alla Confederazione sindacale nazionale CISAL, con sede in Roma, che ha stipulato diversi contratti collettivi nazionali. Non può pertanto essere posta in discussione la capacità del sindacato di imporsi come controparte contrattuale e conseguentemente l'effettività dell'azione sindacale che ha trovato sbocco proprio nella sottoscrizione di contratti nazionali.

E' poi infondata anche la terza censura con la quale si contesta la sussistenza di un comportamento antisindacale nella mancata trattenuta dei contributi sindacali.

E' incontestato che il rifiuto opposto dalla società datrice di lavoro è stato motivato sulla ritenuta insussistenza di un obbligo giuridico o dei presupposti della delegazione di pagamento e della cessione

del credito e comunque non avendo la CISAL SINAL sottoscritto il CCNL vigilanza privata applicato in azienda. In particolare, la società ha dedotto, tra l'altro, che:

A) la cessione di credito ex art. 1260 c.c. è nella specie impedita dal disposto di cui all'art. 1 D.P.R. 180/1950, che prevede la regola dell'impossibilità della cessione dei crediti da retribuzione dei lavoratori dipendenti, salvo le eccezioni espressamente previste dal medesimo provvedimento normativo, tra le quali non rientra il pagamento di quote associative sindacali;

B) sono stati abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 26 Stat. Lav. all'esito del Referendum tenutosi nel Giugno 1995 e dunque il responso delle urne avrebbe inteso far venir meno l'obbligo legale di cooperazione del datore di lavoro rispetto alle modalità di versamento dei contributi sindacali, così restituendo la materia all'autonomia privata delle parti del rapporto di lavoro o sindacale;

C) manca un obbligo giuridico di trattenuta in favore del sindacato in quanto l'os non sarebbe firmataria del CCNL applicato in azienda.

Non è controverso in fatto che il datore di lavoro abbia rifiutato di dare corso alle cessioni parziali dei crediti retributivi effettuate in favore del Sindacato CISAL SINALV da dipendenti delle società ricorrente iscritti ai Sindacato. Si tratta, in particolare, di atti di cessione - tutti di identico contenuto - aventi ad oggetto una determinata somma mensile da trattenere sulla retribuzione e versare alla CISAL SINAL a titolo di pagamento della quota associativa.

Tanto premesso, va rilevato, con riguardo al punto A), che con la sentenza della SC n. 21368 del 2008 si è affermato che: "il referendum del 1995, abrogativo del secondo comma dell'art. 26 dello statuto dei lavoratori, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicché i lavoratori, nell'esercizio dell'autonomia privata e mediante la cessione del credito in favore del sindacato, possono chiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato. Qualora il datore di lavoro affermi che la cessione comporta in concreto, a suo carico, un onere aggiuntivo insostenibile in rapporto all'organizzazione aziendale e perciò inammissibile ex artt. 1374 e 1375 cod. civ., deve provarne l'esistenza. L'eccessiva gravosità della prestazione, in ogni caso, non incide sulla validità e l'efficacia della cessione del credito, ma può giustificare l'inadempimento del debitore ceduto, mentre il rifiuto del datore di lavoro di effettuare tali versamenti, qualora sia ingiustificato, configura un inadempimento che, oltre a rilevare sul piano civilistico, costituisce anche condotta antisindacale".

Detti principi sono stati riconfermati, e sono condivisi da questo Tribunale, dalle sentenze n. 9049 del 2011 e n. 2314 del 2012 e, in quest'ultima pronunzia, si è elaborata la seguente sintesi sulla posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., S.U., 28269/2005; Cass., 21368/2008;

Cass., 9049/2011 cit.) e sui principi di diritto affermati: " a) Il referendum del 1995, abrogativo dell'art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono (S.U. 28269/2005). b) Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 c.c., e segg.) (S.U. 28269/2005). c) In conseguenza di detta qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore (cfr. art. 1260 c.c.) (S.U. 28269/2005). d) Non osta il carattere parziale e futuro del credito ceduto: la cessione può riguardare solo una parte del credito ed avere ad oggetto crediti futuri (S.U. 28269/2005, nonché Cass. 10 settembre 2009, n. 19501)".

Con riguardo al punto B), sostiene la società ricorrente che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perché il regime normativo di cui al DPR n. 180/1950 e successive modifiche e integrazioni la cessione sarebbe consentita solo in casi eccezionali tra cui non è prevista la trattenuta sindacale.

Al riguardo si condivide quanto affermato da Cass. nn. 2314 e 14246 del 2012 secondo cui: "in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 52, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 13-bis, convertito dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo D.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale".

Inoltre, non ha alcun rilievo la mancata stipula del ccnl Istituti di vigilanza da parte dell'o.s. ricorrente in quanto l'art 22 del citato contratto si limita a prevedere che gli Istituti provvederanno a trattenere il contributo sindacale "nella misura stabilita dalle OO.SS nazionale dei lavoratori stipulanti il contratto pari all'1% sulla paga tabellare per 14 mensilità", ma non esclude che il versamento possa e debba essere effettuato anche ad un'o.s non stipulante il contratto, tanto è vero che la citata clausola dispone altresì che "la delega (ndr del lavoratore) conterrà l'indicazione dell'Organizzazione sindacale alla quale l'Istituto dovrà versarlo" senza alcuna precisazione che si tratti di o.s. stipulante o meno il ccnl.

E' pertanto condivisibile l'orientamento spesso dal giudice di prime cure secondo cui, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità più recente, sussiste il carattere doveroso – in presenza di delega dei lavoratori – dell'effettuazione della trattenuta in busta paga a favore di CISAL SINALV.

Pertanto, ribadita l'antisindacalità della condotta del datore di lavoro, l'opposizione va rigettata e confermato il decreto gravato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 secondo il valore indeterminabile scaglione 26.000-52.000 al valore medio per fase introduttiva, di studio e decisionale, esclusa la fase istruttoria non svolta

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ex art 28 legge n 300/1970 opposto;
2. condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7025,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario per spese generali.

Como, 7 luglio 2015

il Giudice del lavoro

Dott. Marco Mancini